



SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA'

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2017. 0542624

del 21/07/2017



Ai Comuni, Unioni di Comuni e alle
Province dell'Emilia-Romagna

Alla Città Metropolitana di Bologna

Agli Ordini e Collegi professionali
rappresentati nel "Tavolo di
coordinamento tecnico per le politiche
di governo del territorio"

Comunicato n. 1/2017

Correzione di errori materiali e rettifiche formali alla modulistica edilizia unificata

La deliberazione regionale n. 922 del 28 giugno 2017 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della legge regionale n. 15/2013" ha previsto che il Responsabile del Servizio giuridico del territorio disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità, mediante propri comunicati, provveda alla correzione di errori materiali e alle modifiche di carattere formale degli Allegati alla deliberazione citata, tra cui i modelli per presentare le pratiche edilizie contenuti nell'Allegato IV.

Pertanto si comunica che i modelli pubblicati il 29 giugno 2017 in formato .pdf compilabile pubblicate all'indirizzo web <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/notizie/NL> sono stati oggetto delle seguenti correzioni:

Modulo 1

- Sul frontespizio è stato inserito lo spazio contenente l'indicazione degli estremi della marca da bollo elettronico, con una nota esplicativa che richiama una risoluzione dell'Agenzia delle entrate sui casi di applicazione dell'imposta;
- Nel quadro g) "Calcolo del contributo di costruzione" è stato corretto l'errore di numerazione dei punti g.3.4.; g.3.4.1.; g.3.4.1.1.; g.3.4.1.2;
- Nel "Quadro riepilogativo della documentazione disponibile presso il Comune e allegata" relativo ai precedenti edilizi (quadro di riferimento f-2) è stato corretto il testo dell'ultima colonna per chiarire che i documenti già in possesso dell'amministrazione comunale non

devono essere allegati. Pertanto il testo è ora il seguente: “Obbligatorio in caso di intervento su edificio esistente, salvo il caso in cui l’Amm. comunale sia già in possesso dei medesimi precedenti edilizi, (...)”, resta inalterata la restante parte del testo.

- d) Al quadro m) è stato aggiunto il seguente punto m.2.3 per adeguare le dichiarazioni in materia di documentazione antimafia al DPCM 24/11/2016:

“m.2.3 si comunica che l’impresa esecutrice dei lavori è iscritta nella White List della Prefettura di con prot. n. del ... in quanto ai sensi dell’art. 1 commi 52 e 52 bis del DPCM 24/11/2016 tale iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia”

Modulo 2

- a) Al quadro 3) “Stato legittimo ed elaborati di progetto” è stato aggiunto il punto “3.3.4. che le opere, rientranti tra quelle soggette a CILA, sono state eseguite in assenza o in difformità dalla medesima CILA, in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (art. 16 bis, commi 1 e 2, della LR 23/2004)”. È stata dunque riportata nella modulistica la fattispecie, prevista nella legge regionale, della sanatoria delle opere minori. Conseguentemente allo stesso quadro 3) sono stati rinumerati i punti successivi dal 3.3.4 al 3.3.8,
- b) Al quadro 10) è stato corretto il riferimento normativo presente al punto 10.4 sostituendo le parole “1715 del 2016” con le seguenti “967 del 2015 (1 ottobre 2015)”;
- c) Al quadro 11) “Tutela dall’inquinamento acustico” è stato corretto il testo del punto 11.4. eliminando il riferimento all’art. 8 della L. 447/1995 che non riguarda il tema dei requisiti acustici passivi, ma l’impatto ed il clima acustico. Conseguentemente il testo corretto è il seguente: “11.4. si dichiara il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, poiché l’intervento rientra nell’ambito di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997”;
- d) Al quadro 16) “Interventi in zona sismica” è stato corretto il testo del punto 16.2 per fare corrispondere il modulo all’articolo 22 della LR 19/2008; pertanto le parole “che la presente SCIA” sono state sostituite dalle seguenti: “che il/la presente PdC/SCIA” per annotare che anche i lavori aventi rilevanza strutturale eseguiti con permesso di costruire possono conseguire la regolarizzazione edilizia previo rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria;
- e) Al quadro 19) “Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica” è stato corretto l’errore di numerazione del punto 19.1.3.2.;
- f) Al quadro 20) “Bene culturale sottoposto ad autorizzazione della Soprintendenza” è stato corretto l’errore di numerazione del punto 20.2.1.;
- g) Al quadro 27) “Aree a rischio di incidente rilevante” nei punti 27.1, 27.2 e 27.3 dopo le parole “stabilimento RIR” sono state eliminate le parole “e dalla relativa area di danno”; nei punti 27.2. e 27.3. dopo le parole “ha perimetrato l’area di danno” sono state inserite le seguenti “e regolato le compatibilità territoriali ed ambientali”, al fine di esplicitare che la

pianificazione comunale, oltre a circoscrivere l'area di danno, deve obbligatoriamente regolare le trasformazioni e gli usi in essa ammissibili.

Modulo 4

- a) Al quadro 4) “Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti” è stato modificato il testo della nota (1) per chiarirne il contenuto. Il testo della nota (1) del quadro 4) è ora il seguente:

“(1) Selezionare la casella 4.1 e **compilare interamente la tabella sottostante** quando si presenta la segnalazione di CEA per acquisire l’agibilità per un immobile/unità immobiliare che ne era privo/a (punto a.1.2. del quadro a. del Modello 3).

Non compilare la tabella sottostante nei casi in cui la segnalazione di CEA è presentata:

- per l’aggiornamento del certificato di CEA o del certificato di agibilità di cui l’immobile/unità immobiliare è già dotato/a (punto a.1.1. del quadro a. del Modello 3);
- per attestare, limitatamente ai soli lavori effettuati, la loro conformità al progetto e alla eventuale variante in corso d’opera, dando atto che l’immobile/unità immobiliare continua a risultare privo/a di agibilità (punti a.1.4. e a.1.4.1. del quadro a. del Modello 3).

- b) Al quadro 9) “Dichiarazioni e documentazioni sul rispetto delle norme sull’inquinamento acustico” è stato corretto un errore ai punti 9.1.2.1 e al punto 9.2.2. per rendere indipendente la dichiarazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici dalle dichiarazioni di conformità dell’opera alla documentazione sull’impatto acustico e sul clima acustico. Conseguentemente sono stati eliminati il punto 9.1.3.1 e le parole: “, e inoltre” nella riga soprastante; ed è stato rinumerato il punto 9.2.2 in 9.3.

12 luglio 2017

Dott. Giovanni Santangelo


